DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1991

riguardante la definizione di un addendum del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Grecia in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(92/80/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che, con la decisione 90/203/CEE (2), la Commissione ha approvato il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Grecia;

considerando che, tra il 30 maggio 1990 e il 14 agosto 1991, il governo ellenico ha presentato alla Commissione nove piani settoriali di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (4), concernenti l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerando che i piani presentati dallo Stato membro contengono la descrizione degli aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione dei piani;

considerando che le misure rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 e del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura, possono venir prese in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88 (5);

considerando che l'addendum del Quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che tutte le misure previste dall'addendum sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura (6);

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo addendum da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (7), la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal Quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È definito l'addendum del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in ordine

(1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
(2) GU n. L 106 del 26. 4. 1990, pag. 26.
(3) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
(5) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.
(6) GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
(7) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Grecia, concernente il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione dell'addendum del Quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei Fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

Articolo 2

L'addendum del Quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nei seguenti settori :

1. silvicoltura,
2. carni,
3. latte,
4. uova e pollame,
5. altre produzione animali,
6. cereali,
7. semi oleosi,
8. vino,
9. ortofrutticoli ;

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 282 651 000 ecu per l'intero periodo, sia le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione :

(in ecu)

1. silvicoltura	5 195 000
2. carni	10 070 000
3. latte	28 351 000
4. uova e pollame	3 423 000
5. altre produzioni animali	548 000
6. cereali	19 470 000
7. semi oleosi	9 820 000
8. vino	4 159 000
9. ortofrutticoli	15 584 000
Totale	96 620 000

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari all'incirca a 29 893 000 ecu per il settore pubblico e a 156 138 000 ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

La Grecia è destinataria della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione